

---

# Nuovi documenti e nuove prove nel giudizio tributario d'appello: aspetti contraddittori e possibili soluzioni

---

di [Commercialista Telematico](#)

Publicato il 18 Novembre 2011

è possibile introdurre nuove prove e nuovi documenti in sede di appello? Analizziamo le possibilità concesse dalla giurisprudenza all'integrazione documentale anche nel secondo grado di giudizio...

## 1. Premessa

La normativa di riferimento, in materia di contenzioso tributario, prevede un esplicito divieto alla produzione di nuovi elementi probatori, fortemente “mitigato” dalla possibilità di produrre nuovi documenti in appello : le due disposizioni parrebbero, addirittura, essere in netta contraddizione l'una con l'altra...

La presenza simultanea di norme tra loro confliggenti può ingenerare nell'operatore incertezze e dubbi, potenzialmente capaci di generare problematiche operative di rilievo. Il presente contributo intende fornire un quadro di riferimento della normativa, in merito al tema proposto, oltre a richiamare l'attenzione su alcune interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, ed a proporre spunti di riflessione utili a chi si trovi a dover fronteggiare le pretese erariali in fase di gravame.

Nella disciplina del contenzioso tributario previgente, rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo n°546 del '92, non sussistevano norme tese a limitare l'ammissibilità di nuove prove nella fase dell'appello : si ritenevano, pertanto, pacificamente ammissibili nel secondo grado del processo, nuovi elementi di prova prodotti dalle parti.

Con l'avvento del decreto succitato, è emerso un “corpus” normativo certamente più completo, ma, come avremo modo di descrivere nel prosieguo del presente contributo, non privo di elementi talvolta contraddittori e tra loro “conflittuali” . Con particolare riferimento al regime delle prove, esiste infatti una specificità del contenzioso tributario, rispetto alle norme di procedura civile, non scevra da possibili equivoci e fraintendimenti : vediamo di far luce sulla tematica, evidenziandone i lati “oscuri” e le soluzioni interpretative suscettibili di essere utilmente esperite nell'operatività del processo.